

## APPUNTI di DIRITTO PRIVATO

### NOZIONI PRELIMINARI

1) L'ordinamento giuridico - 2) La norma giuridica - 3) il rapporto giuridico.

**UBI SOCIETAS IBI IUS.**  
(dove esiste una società lì esiste il diritto).

1)

*Ogni società (o collettività) non può vivere senza un complesso di regole che disciplinino i rapporti tra le persone che la compongono e senza la presenza di individui ed organi (istituzioni) che s'incaricano di farle rispettare.*

*Questo complesso di regole (o norme) e di istituzioni (uffici, enti, organi) viene chiamato ordinamento giuridico e costituisce il **DIRITTO** ovvero le leggi di uno **STATO**.*

*Lo Stato è una collettività **organizzata** (società politica) caratterizzata dall'esistenza di un complesso di **NORME** (regole di condotta **obbligatorie** per ciascun appartenente) e di **ISTITUZIONI** (come sopra esposto) attraverso i quali viene garantito l'**ordinato e pacifico svolgimento della VITA SOCIALE** e dei **RAPPORTI TRA I SINGOLI**.*

2)

*La **NORMA GIURIDICA** è una regola di condotta **obbligatoria** (comando giuridico o precetto) volta a disciplinare la vita **organizzata** della comunità, consistente nella descrizione di **situazioni ipotetiche** (es.: chi trova una cosa mobile/chi cagiona un danno), il cui verificarsi **nella realtà** (fatto concreto) produce **effetti giuridici** (comportamenti obbligatori), la cui **inosservanza** (**TRASGRESSIONE**) può dar luogo a **SANZIONI** (es.: obbligo di risarcimento del danno da parte di chi l'ha causato con dolo o colpa) in danno del **TRASGRESSORE** (colui che ha causato il danno).*

*La norma giuridica, come sopra descritto, è **GENERALE** (si rivolge indistintamente e in modo paritario a tutti i cittadini), **ASTRATTA** (perchè non disciplina situazioni concrete, ma prevede situazioni ipotetiche) e, infine, presenta il carattere dell'**OBBLIGATORIETA'**.*

Esempi di norme giuridiche:

*art. 927 cod. civ.: chi (generalità) trova una cosa mobile (astrattezza) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata (obbligatorietà), indicando le circostanze del ritrovamento.*

art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito): - Qualunque fatto doloso e colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (astrattezza), obbliga (obbligatorietà) colui che ha commesso il fatto (generalità) a risarcire il danno (sanzione).

La SANZIONE è il danno (o la pena) a carico del trasgressore della norma giuridica e viene applicata, nella maggior parte dei casi, in MODO INDIRETTO (se il pittore non dipinge il quadro ordinatogli, non posso costringerlo materialmente, ma dovrò ottenere dal giudice una sentenza di condanna del pittore inadempiente a risarcirmi i danni subiti a causa della sua inadempienza), ovvero tramite il ricorso ad un organo giurisdizionale (Magistratura, Arbitrati, Mediatori) che assicurerà tramite un adeguato provvedimento il rispetto di quanto stabilito dalla regola di condotta violata e, ciò, nel rispetto del principio che nessun privato può farsi giustizia da sé.

Tuttavia, talvolta la sanzione opera in modo DIRETTO perchè espressamente previsto dalla norma giuridica ( art. 2933 c.c. - la legge prescrive che ciò che è stato fatto in violazione di un obbligo, ad esempio una costruzione abusiva, venga distrutto a spese dell'obbligato).



## APPUNTI di DIRITTO PRIVATO

### NOZIONI PRELIMINARI

#### 3) *Il rapporto giuridico.*

*Nella vita quotidiana s'intrecciano tra le persone relazioni di varia natura: conoscenza, amicizia, affetto, sentimentali, rapporti di scambio culturale, il perseguimento di obiettivi comuni oppure di convenienza anche economica. Appare evidente che non tutte le suindicate relazioni danno vita a rapporti di natura giuridica, perchè dettate da motivazioni personali non codificate. Solamente quando una relazione umana è codificata (disciplinata da una norma giuridica), si ha l'instaurarsi di un rapporto giuridico e, precisamente, nel momento in cui la norma da fattispecie astratta si tramuta in fatto concreto. Da quanto sopra, si deduce che il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti (soggetto attivo e soggetto passivo) regolata dal diritto, che attribuisce al soggetto attivo un diritto soggettivo, ovvero il potere di agire giuridicamente per il soddisfacimento del proprio interesse protetto dall'ordinamento giuridico, mentre al soggetto passivo impone il dovere di soddisfare l'interesse del soggetto attivo.*

*(Ad esempio: il creditore di una somma di denaro è il soggetto attivo del rapporto giuridico, al quale l'ordinamento giuridico riconosce il potere di ottenere il pagamento, mentre il debitore è il soggetto passivo del rapporto, al quale l'ordinamento giuridico impone il dovere di pagare il debito).*

*Il rapporto giuridico nasce quando il SOGGETTO ATTIVO acquista il DIRITTO SOGGETTIVO. (il tramutarsi in fatto concreto della previsione astratta contenuta nella norma giuridica).*

*L'acquisto del diritto soggettivo può avvenire in due modi: a titolo ORIGINARIO oppure a titolo DERIVATIVO.*

*Nel primo caso, il diritto soggettivo sorge a favore di una persona senza essere trasmesso da nessuno (art.923 c.c.: le cose mobili che non sono di proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione, e, tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia e pesca).*

*Nel secondo caso, quando l'acquisto deriva dal diritto del precedente titolare (ad esempio: quando compro un immobile da chi è proprietario, si attua una successione nel diritto, in quanto io acquirente, succedo nel diritto spettante al venditore, precedente titolare del bene oggetto di compravendita).*